



# COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

**Adunanza del 27 NOVEMBRE 2015**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

**Oggetto: Convenzione tra i comuni per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la successiva gestione del contratto.**

L'anno duemilaquindici oggi ventisette del mese di novembre, alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. FABBRI YURI	Consigliere	X	
3. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. STRATA Renato	Consigliere	X	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere	X	
7. MERETA Marco	Consigliere	X	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere	X	
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere	X	
10. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere	X	
Totali		11	//

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata la regolarità dell'Adunanza il **Sindaco Bartolomeo Venzano**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la Seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco in merito alla necessità di approvare un nuovo schema di convenzione tra i Comuni per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la successiva gestione del contrattola Comune di Chiavari individuato quale stazione appaltante;

Dato atto della necessità di formulare in maniera chiara e puntuale le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante, le funzioni dei Comuni appartenenti all'ambito, la regolazione dei rapporti tra i singoli enti e la stazione appaltante, il monitoraggio per il periodo appaltato;

### RICHIAMATI

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
- il D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale;

CONSIDERATO che, in base a quanto indicato nel Decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, s.g., n. 74 del 31 marzo 2011, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, è stato stabilito tra l'altro:

- all'art. 2, comma 2, l'affidamento mediante gara unica del servizio di distribuzione del gas naturale, ad opera dei Comuni facenti parte di ciascuno dei 177 ambiti territoriali minimi (previsti dall'art. 1 ed elencati nell'Allegato 1) in cui è stato diviso il territorio nazionale;
- all'art. 3, comma 3, l'obbligo di espletamento delle gare uniche di ambito a partire dal 15 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.M. suddetto) e, nel contempo, l'obbligo in capo al gestore uscente di *“proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”*;

-  
DATO ATTO che, con D.M. 18 ottobre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 2011), sono stati determinati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, e che l'ambito “Genova 2” comprende i seguenti Comuni, tutti ricadenti nel territorio della Provincia di Genova: Borzonasca, Busalla, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cogorno, Coreglia Ligure, **Crocefieschi**, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montaggio, Ne, Orero, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Sestri Levante, Sori, Valbrenna, Vobbia, Zoagli;

RICHIAMATO altresì il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 22 del 27 gennaio 2012, in vigore dall'11 febbraio 2012), recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, in base al quale:

- è stato previsto che i Comuni dell'ambito, qualora dell'ambito non faccia parte il Comune capoluogo di provincia, devono demandare ad un comune capofila, appositamente individuato, o alla Provincia o ad altro soggetto già istituito, il ruolo di stazione appaltante;
- per quanto concerne l'ambito “Genova 2”, il Comune individuato è il Comune di Chiavari in quanto a ciò delegato dal 82,5% dei Comuni dell'ATEM;

CONSIDERATO pertanto che, per formalizzare l'individuazione del Comune capofila e della stazione appaltante, necessita provvedere alla delega di funzioni nell'ambito delle forme associative previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i., vale a dire attraverso la forma della convenzione di cui all'art.30 del succitato D.Lgs.;

ESAMINATO lo schema di convenzione allegato composto da n. 15 articoli che viene proposto in sostituzione dello schema precedentemente approvato con deliberazione n.5 assunta dal CC nella seduta del 30 aprile 2014 che qui s'intende revocare;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le materie di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 267/2000;

- VISTO l'unito parere attestante la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso  
ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

DI REVOCARE la propria deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 30 aprile 2014 ad oggetto :  
Schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura di affidamento e dello  
svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti al controllo della gestione del servizio  
di distribuzione del gas nell'ambito territoriale "Genova 2";

DI APPROVARE in sostituzione, per i motivi citati in premessa e quivi integralmente riportati e  
trascritti, lo schema di convenzione composta da n.15 articoli numerati progressivamente, allegato  
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett.a), per lo svolgimento  
della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la successiva  
gestione del contratto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la convenzione nel testo allegato alla presente  
convenzione, dando atto che potranno essere apportate in sede di sottoscrizione definitiva mere  
modifiche di dettaglio o correzione di errori materiali

Con successiva ed unanime votazione

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente atto